“Centro Italiano di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CBT”
Sede Didattica Scuola
Viale XXI Aprile, n° 81 –
00161 Roma
Sede Legale
Via Ottorino Respighi, 2
00043 Ciampino – Roma

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINO DA PARTE DI ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata ***“Centro Italiano di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CBT”***, con sede legale in **Via Ottorino Respighi**, n° 2 -00043 Ciampino (Prov. **Roma),** sede Scuola di Specializzazione, via XXI Aprile, n° 81 - Roma – di cui è Rappresentante Legale il Dott. Ivano Gagliardini nato a Marino (Roma), il 2 Settembre 1959

E

L’**Azienda per la Tutela della Salute** (ATS Sardegna), con sede legale in Sassari in via E. Costa n. 57 (Piazza Fiume), C.F. 00935650903, in persona del Direttore dell’ ASSL Lanusei Dottor Andrea Marras, nato a Nuoro (Nu) il 17.09.1958 CF MRRNDR58P17F979U e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Lanusei in via Piscinas n. 5, delegato con delibera ATS n. 432 del 23/03/2018.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n.1859;

- che la Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, di seguito denominata ***"Centro Italiano di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CBT",*** gestita dalla Srls CBT in Roma, con sede legale in Via Ottorino Respighi, n° 2 -00043 Ciampino (Prov. Roma), sta procedendo ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all' O.M. 10 dicembre 2004, al riconoscimento del suddetto Istituto di formazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 l'ATS Sardegna – ASSL di Lanusei accoglie presso le proprie strutture n. 15 allievi della Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata, ***"Centro Italiano di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CBT"***, senza alcun onere economico a carico dell'Azienda per i tirocinanti;

Art. 2 l'ATS Sardegna – ASSL di Lanusei dichiara che all'interno delle proprie strutture si effettua attività di psicoterapia e che vi sono psicoterapeuti iscritti all'Albo professionale, disponibili a seguire gli allievi tirocinanti, in qualità di tutor;

Art. 3 Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che all'inizio di ogni anno la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ***"Centro Italiano di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CBT",*** comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;

Art. 4 I tirocini formativi e di orientamento attivati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività stabilite dal responsabile del servizio o dal tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni venute a sua conoscenza;

Art. 5 La Scuola si rende disponibile a Scambi Culturali con l'ATS Sardegna – ASSL di Lanusei, al fine di favorire una circolazione di informazioni e di aggiornamento continuo sulle tematiche della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. In quest'ottica, la Scuola di Specializzazione inviterà i rappresentanti e gli operatoti della struttura ospitante a partecipare ad eventi formativi quali Convegni e Workshop teorico pratici;

Art. 6 La Scuola si impegna a provvedere a tutti gli oneri in materia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, infortuni (riportati in servizio o per causa di servizio) e malattie. Pertanto, la Scuola solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la segreteria della Scuola si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi interessati;

Art. 7 Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Lanusei;

Art. 8 La presente Convenzione ha durata quadriennale.

Roma,

Il Rappresentante Legale
(CBT in Roma e Scuola di Psicoterapia)
Dott. Ivano Gagliardini

Il Rappresentante
dell'ATS Sardegna – ASSL Lanusei
Dott. Andrea Marras